Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1985, n. **397.**

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223, concernente proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223, concernente proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1380):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (GAVA) il 4 giugno 1985.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, l'8 giugno 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 giugno 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 giugno 1985.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 12, 19 giugno 1985.

Relazione scritta annunciata il 9 luglio 1985 (atto n. 1380/A - relatore COLOMBO Vittorino).

Esaminato in aula il 10 luglio 1985 e approvato l'11 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3039):

Assegnato alle commissioni riunite II (Affari interni) e X (Trasporti), in sede referente, il 12 luglio 1985, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 luglio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 luglio 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite II e X il 17, 24 luglio 1985.

Esaminato in aula il 25 luglio 1985 e approvato il 1° agosto 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1985.

Schema tipo di convenzione fra le unità sanitarie locali e gli istituti ed enti di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed alla legge 26 novembre 1973, n. 817, per gli ospedali classificati (enti ecclesiastici).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale stabilisce, tra l'altro, che i rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli enti, istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera e i cui ospedali abbiano ottenuto la classificazione, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché con gli ospedali di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817, sono regolati da apposite convenzioni stipulate sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nelle sedute del 1° luglio 1982 e del 22 marzo 1985 (pareri n. 26/82 e n. 10/85);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato schema di convenzione, ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la disciplina dei rapporti tra le USL e gli istituti e gli enti di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed alla legge 26 novembre 1973, n. 817, per gli ospedali classificati.

Art. 2.

Il medesimo schema tipo viene adottato anche nel caso in cui il rapporto convenzionale intercorra tra l'istituto od ente e la regione, sostituendosi la posizione della regione a quella della USL, ove le funzioni connesse non siano state ancora trasferite.

Art. 3.

E' fatto salvo quanto previsto da disposizioni regionali per il finanziamento a bilancio con gli stessi criteri di cui all'allegato schema di convenzione.

In tale caso, il finanziamento è assicurato sulla base del bilancio di previsione, approvato in conformità delle disposizioni regionali, con riferimento alle voci indicate nell'allegato schema di convenzione, con il rispetto dei principi e dei criteri previsti dal medesimo schema di convenzione. L'erogazione del finanziamento è effettuato con rate trimestrali anticipate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della sanità
DEGAN

ALLEGATO

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA LE UNITA' SANITARIE LOCALI E GLI ISTITUTI ED ENTI DI CUI ALLO ART. 1, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 ED ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1973, N. 817, PER GLI OSPEDALI CLASSIFICATI.

PREMESSO

che l'ospedale dipendente dall'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto . (ovvero: che l'ospedale . . di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817) è stato classificato ai termini dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, « Ospedale . . . » con provvedimento . . datato . . e che quindi è equiparato ai fini della erogazione dell'assistenza ospedaliera ai corrispondenti ospedali pubblici secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Premesso, inoltre, che il piano sanitario regionale ha previsto per l'ospedale una dotazione di . . p.l. suddivisi per i seguenti reparti e una dotazione di servizi senza p.l. .

tra

l'unità sanitaria locale n. . . rappresentata dal presidente del comitato di gestione .

e

l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto . rappresentato da . . (ovvero: l'ospedale . . di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, rappresentato da . .)
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale . . si avvale dell'ospedale . per l'assistenza sanitaria e ospedaliera nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti; in particolare per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano tutte le norme previste per gli ospedali pubblici.

Art. 2.

L'ospedale alla data della presente convenzione è dotato di complessivi n. . .. posti letto distribuiti secondo l'allegato *A* in relazione alle singole unità e servizi speciali di ricovero e cura ed in relazione alle camere di degenza comprese quelle riservate all'attività libero-professionale.

L'organico del personale medico è quello di cui all'allegato *B*.

L'organico del personale non medico è quello di cui all'allegato *C*.

I predetti allegati completati degli elenchi nominativi del corrispondente personale in servizio fanno parte integrante della presente convenzione.

Il personale medico comunque operante presso l'ospedale non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente ivi compresa quella concernente il personale sanitario del ruolo regionale, il personale delle USL, il personale sanitario universitario addetto ad attività assistenziali, il personale sanitario dipendente da altri enti ed istituti di cui agli articoli 41 e 42 della legge n. 833/1978, il personale convenzionato con il S.S.N. ai sensi dell'art. 48 della legge sopracitata.

Art. 3.

L'ospedale si impegna a contenere la durata della degenza nei limiti strettamente necessari tenendo conto ove ciò sia ritenuto possibile degli accertamenti diagnostici effettuati in altra sede.

Art. 4.

Nel caso di interruzione dei servizi essenziali, dovuta a qualsiasi causa, l'ente contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla USL.

L'USL compiuti i necessari accertamenti può autorizzare l'istituzione contraente ad avvalersi in via sostitutiva dei servizi di altre strutture pubbliche o convenzionate con fissazione di un congruo termine entro il quale i servizi debbono essere ripristinati, a pena di modifica o revisione della convenzione.

Nel caso in cui vengono meno i presupposti che dettero origine alla stipula della convenzione, l'USL può procedere alla revoca della convenzione stessa.

Art. 5.

L'istituzione contraente può avvalersi della facoltà di acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del S.S.N., secondo la disciplina prevista dalle leggi regionali, emanate in virtù dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6.

Per ogni giornata di degenza l'USL corrisponde la diaria omnicomprensiva di L. . . . . determinata a norma del successivo art. 8.

Non sono comprese nella diaria giornaliera le prestazioni integrative di carattere non sanitario, nonché le particolari condizioni di confort ambientale e di trattamento alberghiero che fanno carico direttamente agli assistiti, il cui costo e i cui limiti sono stabiliti mediante trattativa a livello regionale e devono essere portati a conoscenza degli interessati (assistiti e/o congiunti) all'atto dell'ammissione e sottoscritti per accettazione.

L'onere a carico della USL relativo alla permanenza dell'accompagnatore di minore di anni 12 è fissato d'intesa con la regione in sede di trattativa per la determinazione della retta di degenza. L'istituto dovrà assicurare spazi sufficienti per la permanenza dell'accompagnatore.

Qualora l'assistito chieda di essere ricoverato nelle camere riservate al libero esercizio dell'attività professionale a termine del combinato disposto dell'art. 47, terzo comma, n. 4, della legge n. 833/1978 e dell'art. 35, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, l'USL corrisponderà all'ente la diaria di cui al primo comma del presente articolo, il ricoverato corrisponderà all'Ospedale le tariffe relative alle maggiori spese inerenti al ricovero in camere riservate all'attività libero professionale dei medici dipendenti dell'ospedale.

Per quanto riguarda la quantificazione dei maggiori oneri connessi a prestazioni integrative di carattere non sanitario si fa riferimento al secondo comma del presente articolo.

In questo caso l'assistito, al momento del ricovero, sottoscriverà una dichiarazione da cui risulti che è a conoscenza dell'importo della diaria omnicomprensiva a carico dell'USL e delle differenze che saranno poste a suo carico ai sensi del comma precedente e che ha preso visione del tariffario dell'ospedale.

Art. 7.

Ai fini della corresponsione della diaria sono considerate giornate di degenza quelle consumate per intero. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate, agli effetti della liquidazione, come una sola giornata, qualunque sia stata l'ora del ricovero e della dimissione.

I compensi relativi alle degenze di durata inferiore alle 24 ore e per i trattamenti in ospedale diurno vengono stabiliti in sede di trattativa regionale di cui al successivo art. 8.

Possono essere stabiliti in via forfettaria, sulla base di trattative regionali di cui al successivo art. 8, i compensi relativi a ricoveri per parto o per patologie correnti di modesta entità (appendictomia, tonsillectomia, ecc.) in cui viene fissato preventivamente il numero di giornate di ricovero.

Art. 8.

La diaria è deliberata dall'ente, preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, previa intesa con la regione sulla base del presunto costo complessivo dell'assistenza ospedaliera prestata agli infermi nonché sulla base del numero dei posti letto, della durata media della degenza, dello stato delle strutture, attrezzature e servizi ospedalieri tenendo anche conto delle esigenze della programmazione ospedaliera regionale e della spesa media sostenuta dalla regione per il finanziamento di analoghi servizi in ospedali dipendenti dalle USL del proprio ambito territoriale.

In ogni caso la diaria deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per la retribuzione del personale dipendente, per la diagnosi, la cura e il mantenimento degli infermi, nonché quelle necessarie per assolvere compiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative a carico dei presidi ospedalieri, oltre ogni altra spesa che concorra a formare il costo complessivo dell'assistenza ospedaliera, compresa quella derivante da mutui passivi contratti entro termini concordati su base regionale per manutenzione straordinaria nonché per ampliamento ed innovazioni delle strutture immobiliari.

Sono compresi, altresì, nella diaria le spese di gestione delle scuole regolarmente autorizzate per la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento del personale infermieristico, ausiliario e tecnico e le spese di gestione dei centri per malattie sociali e del lavoro per la parte non finanziata da altri interventi pubblici o privati, nonché gli oneri conseguenti alla formazione, aggiornamento e tirocinio pratico dei sanitari secondo gli indirizzi della programmazione regionale.

Le spese per i centri per malattie sociali e del lavoro non potranno comunque incidere in misura superiore comparativamente a quelle di analoghe strutture funzionanti presso presidi ospedalieri di pari livello.

Alla diaria, determinata ai sensi dei commi precedenti, devono essere aggiunte anche le spese per la manutenzione ordinaria delle strutture, per l'ammortamento, per il rinnovo, per l'ammodernamento delle attrezzature tecnologiche ospedaliere, per una quota determinata attraverso intese tra la regione, le USL interessate e le rappresentanze regionali dell'associazione ospedali religiosi nella misura che va dall'8 al 10% della retta in rapporto alla consistenza delle attrezzature, alle spese di manutenzione e rinnovo di attrezzature di alto costo tecnologico (TAC, acceleratore lineare, RMN, apparecchiature per cardiochirurgia, unità coronarica, rianimazione, ecc.).

Non sono compresi nella diaria gli oneri sostenuti dall'ente per l'acquisto di endoprotesi e di pace-maker il cui costo verrà rimborsato dall'USL all'ospedale previa esibizione della documentazione di spesa regolarmente quietanzata dalla ditta fornitrice e comunque secondo le modalità e non oltre i limiti di rimborso stabiliti in sede regionale.

Sono, parimenti, escluse le prestazioni previste da specifiche regolamentazioni regionali.

Sono detratte dal costo complessivo dell'assistenza le somme introitate dall'ente per prestazioni a pagamento connesse con l'attività ospedaliera. Le somme derivanti da prestazioni ambulatoriali sia in regime di tickets sia per prestazioni completamente a carico dell'utente sono incassate direttamente dall'ente.

I proventi di dette prestazioni dovranno essere utilizzati dall'ente — detratte le quote di compartecipazione — al personale in conformità agli accordi di lavoro nazionale, per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature da destinare all'attività ambulatoriale.

In caso di ritardo nella conclusione delle intese con la regione per la determinazione della retta dovrà essere comunque assicurata all'ospedale una anticipazione mensile non inferiore al costo del personale maggiorato del 20%. Sui conseguenti conguagli dovranno essere corrisposti gli interessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 per il periodo che va dalla fine del terzo mese successivo a quello cui si riferiscono i conguagli fino alla data dell'effettivo pagamento.

Art. 9.

Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale l'ospedale . . assicura, altresì, secondo le modalità fissate in sede regionale, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e successive integrazioni.

Art. 10.

La liquidazione delle competenze all'istituzione contraente sono effettuate dall'USL non oltre novanta giorni dalla notifica dei conti mensili. Trascorso tale termine sono riconosciuti all'ospedale interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

Art. 11.

Nel caso di riduzione numerica o qualitativa dell'organico del personale di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 2, l'ospedale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'USL.

Qualora entro sessanta giorni l'ospedale non sia in grado di ripristinare gli organici, l'USL fissa un ulteriore congruo termine. Decorso inutilmente tale termine l'USL ha facoltà di avviare la procedura di modifica o revisione della convenzione.

Nel caso di inosservanza di quanto prescritto, per il personale medico, al quinto comma del precedente art. 2, l'USL invita l'ospedale a contestare l'infrazione ai medici interessati provvedendo, in caso di persistenza delle condizioni di incompatibilità alla loro sospensione dal servizio con relativa sostituzione ed eventuale risoluzione del rapporto di impiego. In caso di inadempienza da parte dell'ospedale, l'USL provvederà a decurtare dalla diaria una somma pari al trattamento tabellare del o dei medici inadempienti.

Art. 12.

Il giudizio su eventuali controversie in merito alla applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale, composto da un rappresentante dell'USL competente, da un rappresentante dell'ospedale e da un membro con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti e, in caso di dissenso, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo fra i magistrati del tribunale stesso.

Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 13.

La presente convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Essa si intende rinnovata per un altro triennio qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza con lettera A.R.

La disdetta della convenzione da parte dell'USL è data previa autorizzazione della regione.

(4132)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 luglio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Partigiana Astorre Tanca fra lavoratori edili, meccanici e navali, in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Partigiana Astorre Tanca fra lavoratori edili, meccanici e navali, con sede in La Spezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Partigiana Astorre Tanca fra lavoratori edili, meccanici e navali, con sede in La Spezia, costituita per rogito notaio A. Scopesi di La Spezia, in data 27 luglio 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Cattaneo Pierpaolo, nato a Chiavari il 6 agosto 1943, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4185)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 marzo 1985.

Impegno della somma complessiva di lire 290,449 miliardi a favore dei soggetti destinatari interessati delle regioni Basilicata e Campania ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 (residui 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi in favore delle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per il 1985;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 1984, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma complessiva di lire 128,570 miliardi a favore dei vari soggetti destinatari compresi nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania, nonché delle regioni medesime;

Vista, inoltre, la successiva delibera CIPE 20 dicembre 1984, che modifica ed integra la sopracitata delibera CIPE 25 ottobre 1984 e, conseguentemente, eleva la assegnazione sopraindicata a complessive lire 290,449 miliardi, di cui lire 78,938 miliardi per il programma della regione Basilicata e lire 211,511 miliardi per il programma della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma complessiva di lire 290,449 miliardi, per le finalità indicate nelle delibere CIPE 25 ottobre 1984 e 20 dicembre 1984 citate in preambolo, a favore dei seguenti soggetti destinatari:

	Importi (in lire)
REGIONE BASILICATA (per gli interventi di competenza propria)	47.628.000.000
COMUNITA' MONTANA DELLA REGIONE BASILICATA:	
Marmo	2.850.000.000
Melandro	2.850.000.000
Vulture	3.300.000.000
Alto Basento	4.000.000.000
Alto Bradano	1.000.000.000
Alto Sauro-Camastra	300.000.000
Alto Agri	600.000.000
Medio Basento	200.000.000
Lagonegrese	220.000.000
Medio Agri-Sauro	400.000.000
Medio Sinni-Pollino-Raparo	480.000.000
Sarmento	380.000.000
Basso Sinni	200.000.000
Consorzio comuni non montani del Materano	600.000.000
COMUNI DELLA REGIONE BASILICATA:	
Provincia di Potenza:	
Acerenza	200.000.000
Anzi	250.000.000
Atella	700.000.000
Avigliano	300.000.000
Baragiano	200.000.000
Brienza	500.000.000
Castelgrande	700.000.000
Castelmezzano	125.000.000
Filiano	200.000.000
Tramutola	100.000.000
S. Chirico Nuovo	100.000.000
S. Chirico Raparo	50.000.000
Sasso di Castalda	300.000.000
Brindisi di Montagna	100.000.000
Cancellara	150.000.000
Corleto Perticara	200.000.000
Marsico Vetere	200.000.000
Nemoli	200.000.000
Pietragalla	200.000.000
Rapolla	200.000.000
Rivello	200.000.000
Ginestra	300.000.000
Marsico Nuovo	200.000.000
Moliterno	300.000.000
Montemilone	150.000.000
Muro Lucano	230.000.000
Pescopagano	800.000.000
Picerno	300.000.000
Pignola	400.000.000
Potenza (zona disastrata)	175.000.000
Potenza (zona gravemente danneggiata)	800.000.000
Rapone	600.000.000
Rionero in Vulture	250.000.000
Ruoti	200.000.000
San Fele	300.000.000
Sant'Arcangelo	225.000.000
Satriano di Lucania	500.000.000
Savoia di Lucania	300.000.000

	Importi (in lire)
Tito	300.000.000
Trivigno	125.000.000
Vietri di Potenza	200.000.000
Paterno	300.000.000
Trecchina	100.000.000
Vaglio di Basilicata	300.000.000
Provincia di Matera:	
Accettura	300.000.000
Craco	100.000.000
Ferrandina	300.000.000
Grassano	300.000.000
Salandra	200.000.000
Valsinni	100.000.000
Tricarico	100.000.000
REGIONE CAMPANIA (per gli interventi di competenza propria)	84.450.000.000
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA REGIONE CAMPANIA:	
Amministrazione provinciale di Napoli	5.000.000.000
Amministrazione provinciale di Avellino	4.000.000.000
Amministrazione provinciale di Salerno	3.000.000.000
Amministrazione provinciale di Benevento	2.000.000.000
Amministrazione provinciale di Caserta	1.000.000.000
COMUNITÀ MONTANE DELLA REGIONE CAMPANIA:	
Alta Irpinia	500.000.000
Alto e Medio Sele	500.000.000
Irno	500.000.000
Tanagro	500.000.000
Terminio-Cervialto	500.000.000
COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA:	
Provincia di Avellino:	
Aquilonia	1.063.000.000
Aiello del Sabato	195.000.000
Avella	2.178.000.000
Bagnoli Irpino	2.078.000.000
Baiano	1.199.000.000
Candida	1.055.000.000
Castelfranci	4.237.000.000
Cervinara	4.298.000.000
Domicella	676.000.000
Fontanarosa	1.584.000.000
Frigento	2.589.000.000
Grottolella	1.041.000.000
Lacedonia	1.049.000.000
Lapio	1.192.000.000
Luogosano	1.195.000.000
Mercogliano	2.138.000.000
Montefalcione	3.565.000.000
Montefusco	3.257.000.000
Montella	5.618.000.000
Montemiletto	3.507.000.000
Monteverde	3.883.000.000
Moschiano	1.177.000.000
Mugnano del Cardinale	524.000.000
Nusco	2.634.000.000
Ospedaletto d'Alpinolo	2.998.000.000
Parolise	508.000.000
Paternopoli	1.123.000.000
Pietrastornina	905.000.000
Prata di Principata Ultra	833.000.000
Quadrelle	575.000.000
Rocca San Felice	2.772.000.000
S. Nicola Baronia	987.000.000
S. Lucia di Serino	1.988.000.000
S. Angelo all'Esca	935.000.000
S. Stefano del Sole	768.000.000
Serino	3.206.000.000
Sirignano	908.000.000
Sperone	1.150.000.000
Sturno	2.331.000.000
Summonte	672.000.000
Torre le Nocelle	2.171.000.000
Tufo	1.249.000.000
Vallesaccarda	2.645.000.000
Venticano	850.000.000
Villamaina	1.872.000.000
Provincia di Salerno:	
Angri	6.927.000.000
Calvanico	496.000.000
Montecorvino Pugliano	417.000.000
Montesano sulla Marcellana	478.000.000
Nocera Inferiore	6.106.000.000
Padula	287.000.000
Petina	398.000.000
Polla	4.168.000.000
S. Cipriano Picentino	631.000.000
S. Pietro al Tanagro	2.088.000.000
S. Rufo	347.000.000
S. Arsenio	1.474.000.000
Teggiano	304.000.000
Tramonti	1.969.000.000
Castelnuovo di Conza (contributo, di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 80/84)	93.000.000

Art. 2.

L'onere relativo di lire 290,449 miliardi grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, in conto residui 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1985

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 330

(3861)

DECRETO 3 giugno 1985.

Impegno della somma di L. 30.000.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, che prevede un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di L. 30.000.000.000, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, che prevede un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per l'esercizio 1985;

Vista la delibera CIPE 6 marzo 1985, con la quale, fra l'altro, viene ripartita, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di annualità 1985 del sopracitato limite d'impegno per il 1977, ex art. 2 della legge numero 403/77;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno, annualità 1985, di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	30.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 345

(3869)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 1985.

Modificazione al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, l'esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, recanti norme in materia farmaceutica e, in particolare, disposizioni sul predetto prontuario;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985, con il quale, da ultimo, si è provveduto all'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di « prodotto da banco » sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di « prodotto da banco », giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le seguenti specialità medicinali:

MULTIVITAMIN - *BERGAMON*

25 confetti	B	2.305

OXOLEV - *GIUSTO*

BB scir. 200 ml	B	2.905
BB 10 supp.	B	2.855

TRIAMINIC - *SANDOZ*

os 12 confetti	B	1.685

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 25 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4259)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 24 luglio 1985.

Norme di applicazione del marchio nazionale sulle varietà di actinidia destinate all'esportazione.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962 pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 2386 dell'11 dicembre 1984;

Sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il parere espresso dalla commissione ortofrutticola riunitasi presso l'I.C.E., da ultimo in data 3 aprile 1985;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Titolo I

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 e modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, si applica all'esportazione allo stato fresco dei frutti delle varietà coltivate di actinidia chinensis (Planch) (Kiwi fruit).

Per tutte le spedizioni all'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Titolo II

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Art. 2.

A) *Generalità.*

La norma stabilisce le caratteristiche che i frutti dell'actinidia devono avere all'atto della spedizione dopo confezionamento ed imballaggio.

B) *Caratteristiche minime.*

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i frutti di actinidia devono essere:

interi,

consistenti (1),

sani; sono esclusi i frutti affetti da marciume o da alterazioni che li rendono inadatti al consumo,

privi di peduncolo; questo deve essere asportato al punto di attacco del frutto,

puliti, praticamente esenti da materiale estraneo visibile,

esenti da umidità esterna anormale,

esenti da sapori e/o odori estranei,

esenti da frutti doppi (gemelli),

i frutti devono avere uno sviluppo sufficiente che permetta loro di proseguire nel processo di maturazione al fine di raggiungere uno stato di maturità appropriata in funzione delle caratteristiche delle varietà (2), nonché:

di sopportare il trasporto e le operazioni connesse,

di arrivare al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

C) *Classificazione.*

I frutti dell'actinidia sono classificati in tre categorie di qualità qui di seguito definite.

1) Categoria Extra.

Il prodotto classificato in questa categoria deve essere di qualità superiore. I frutti devono avere la forma e la colorazione caratteristiche della varietà ed essere esenti da difetti; è ammessa una leggerissima alterazione della buccia a condizione che non ne risulti pregiudizio alla presentazione generale.

2) Categoria I.

Il prodotto classificato in questa categoria deve essere di buona qualità e deve avere la forma e la colorazione normale della varietà.

Non è considerato difetto, sullo stesso frutto, una differenza di tonalità della colorazione dell'epidermide dovuta alla sua esposizione alla luce.

I frutti devono essere:

esenti da rigonfiamenti e malformazioni,

(1) All'atto della spedizione la resistenza al penetrometro non deve essere normalmente inferiore ad 1 kg.

(2) All'atto della raccolta i frutti devono presentare mediamente il 6,5% di materie solide solubili misurate in gradi Brix (a mezzo di refrattametro) tuttavia nessuno di essi può scendere al di sotto del 6%.

esenti da difetti di buccia, tuttavia, a condizione che non risultino pregiudicati l'aspetto generale e le caratteristiche di conservabilità; è ammessa una leggera sgranatura longitudinale dell'epidermide.

3) Categoria II.

Questa categoria comprende il prodotto che non può essere classificato nelle categorie superiori, ma che soddisfa alle caratteristiche minime sopra definite.

Il prodotto deve essere ragionevolmente consistente e a condizione che non siano pregiudicati i requisiti essenziali di qualità e conservazione; sono ammessi i seguenti difetti:

forma non tipica della varietà,

striature, rameggiature dell'epidermide di non oltre 1 cmq e che non interessano la polpa,

macchie scure di non oltre 1 cmq,

leggere ammaccature,

sgranature longitudinali dell'epidermide,

sono esclusi i frutti aventi la larghezza maggiore della lunghezza.

Titolo III

CALIBRAZIONE

Art. 3.

a) La calibrazione è effettuata in base al peso dei frutti.

Il peso minimo dei frutti è fissato a gr 60.

I frutti classificati nella categoria Extra devono avere un peso minimo di gr 75.

b) La differenza di peso tra il frutto più grande e il frutto più piccolo in uno stesso imballaggio non può superare:

gr 10 quando il frutto più pesante non supera gr 75,

gr 15 quando il frutto più pesante pesa tra i 75 e i 105 grammi,

gr 20 quando il frutto più pesante supera gr 105.

Titolo IV

TOLLERANZA

Art. 4.

In ciascun imballaggio sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i frutti non conformi alla categoria indicata.

A) *Tolleranze di qualità.*

Categoria Extra - 5% in numero o peso di frutti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria ma corrispondenti a quelle della categoria I o eccezionalmente a quelle ammesse nelle tolleranze di detta categoria.

Categoria I - 10% in numero o peso di frutti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma corrispondenti a quelle della categoria II od eccezionalmente a quelle ammesse nelle tolleranze di detta categoria.

Categoria II - 10% in numero o peso di frutti non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi, con l'eccezione di prodotto attaccato da marciume e da ogni altro difetto che lo renda inadatto al consumo.

B) *Tolleranze di calibro.*

In tutte le categorie 10% in numero o peso di frutti rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio. Tuttavia i frutti non corrispondenti al calibro minimo non possono essere a questo inferiore di oltre gr 2 (gr 58).

Titolo V

PRESENTAZIONE

Art. 5.

A) *Omogeneità.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e contenere solo frutti della stessa origine, varietà, categoria di qualità e calibro. Per le categorie Extra e I è richiesta una omogeneità di colorazione. Lo strato superiore del prodotto in ogni imballaggio deve rappresentare il contenuto dell'intero imballaggio.

B) *Condizionamento e presentazione.*

I frutti dell'actinidia devono essere posti nell'imballaggio in maniera da evitare qualsiasi danneggiamento al prodotto.

Le carte o altri materiali utilizzati all'interno di ciascun collo devono essere nuovi, puliti e tali che non possano causare al prodotto alterazioni interne ed esterne; eventuali diciture devono figurare sulla parte esterna in modo da non essere a contatto con il prodotto.

I frutti dell'actinidia possono essere presentati:

a) in imballaggi in uno strato per le categorie Extra e I e in uno o due strati per la categoria II;

b) in non più di quattro strati nel caso che i frutti sono confezionati in vassoi alveolari rigidi, costruiti in modo che il peso non gravi sui frutti dello strato inferiore;

c) in piccoli imballaggi unitari per la vendita diretta al consumatore;

d) nel caso che i frutti dell'actinidia siano presentati in un solo strato in imballaggi aventi dimensioni 50×30, è obbligatorio il rispetto delle seguenti pezzature (numero di frutti per imballaggio): 49, 46, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 25, 23, 20; il contenuto netto alla partenza deve essere di kg 3 con una oscillazione massima di più o meno 100 gr in funzione della pezzatura;

e) le piccole confezioni devono avere un peso unitario di kg 0,250, 0,500, 1; i frutti possono essere confezionati alla rinfusa a più strati. Sono ammesse piccole confezioni a numero fisso di frutti indicando il calibro minimo e massimo.

E' obbligatorio il rispetto della omogeneità.

Titolo VI

IMBALLAGGIO - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Art. 6.

Per l'esportazione dei frutti dell'actinidia possono essere usati solo i seguenti tipi di imballaggi aperti o chiusi:

a) 50 × 30 × 4 — 10;

b) 60 × 40 × 4 — 15.

Nel caso che gli imballaggi di cui sopra siano costruiti in cartone ad essi si applica quando previsto dal decreto ministeriale 28 ottobre 1977 riportante: « Caratteristiche di costruzione degli imballaggi di cartone ondulato per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari ».

Nel caso che gli imballaggi di cui sopra siano costruiti in legno essi devono avere le seguenti caratteristiche:

testate di un solo pezzo spesse mm 4;

fiancate di un solo pezzo spesse mm 4 per gli imballaggi di cui al punto *a*) e mm 4,5 per gli imballaggi di cui al punto *b*);

fondo formato da listelli longitudinali larghi almeno cm 3, spessi mm 2, intervallati di non oltre cm 3;

tre listelli trasversali esterni di rinforzo larghi cm 3 e spessi mm 5.

Nel caso del 60 × 40 i listelli di rinforzo devono essere in numero di quattro, di cui due distanziati di non oltre cm 4 da ciascuna estremità e due ad esse equidistanti nella parte centrale;

quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati di cm 3 e sporgenti di non oltre cm 3 dal piano superiore delle testate e fiancate;

sulla superficie superiore dei cantonali e parallelamente a ciascuna testata dovrà essere applicato un listello largo cm 3 e spesso mm 5.

L'unione dei vari elementi deve essere effettuata tramite cuciture metalliche.

Nel caso che gli imballaggi siano costruiti in legno segato gli spessori dei vari elementi possono essere aumentati di mm 2.

Art. 7.

Per tutti i tipi di imballaggi la tara, compresi gli eventuali materiali di protezione e di addobbo, non deve superare il 15%.

Art. 8.

Il carico e la sistemazione dei colli e del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti razionalmente, usando ogni accorgimento atto ad evitare danneggiamenti alla merce, agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.

Tutti gli imballaggi devono essere nuovi, asciutti, puliti, privi di odori estranei, solidi, costruiti a regola d'arte.

Art. 10.

A tutti gli imballaggi di cui al presente decreto si applica quanto previsto dai decreti ministeriali 8 luglio 1966 e 11 febbraio 1967, relativi all'« Indicazione della incidenza della tara espressa in percentuale sul peso lordo sugli imballaggi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'esportazione soggetti alla disciplina del marchio nazionale ». L'indicazione della tara in percentuale massima può essere sostituita dalla indicazione del peso dell'imballaggio all'origine.

Art. 11.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare, anche in via temporanea e sperimentale, l'uso di altri imballaggi che rispondano a particolari esigenze del traffico e che rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento sui tipi prescritti.

Titolo VII

INDICAZIONI ESTERNE

Art. 12.

Le indicazioni di cui al successivo art. 13 del presente decreto devono figurare su una testata od eventualmente su una etichetta bene incollata sulla testata stessa e, qualora la forma e le caratteristiche dell'imballaggio non lo consentono, su un cartellino resistente, saldamente assicurato al contenitore.

Il marchio nazionale di esportazione deve essere posto a sinistra di tutte le indicazioni e deve essere di diametro di cm 3 o 5 oppure 7.

La denominazione e sede dell'esportatore può essere sostituita dal marchio d'impresa, quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e del commercio e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.

Se le indicazioni stabilite non possono essere contenute in una testata, quelle relative alla denominazione dell'esportatore possono essere apposte su una fiancata.

Le indicazioni prescritte possono essere ripetute anche sulle veline di avvolgimento e sugli addobbi interni.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche purché non diano luogo ad equivoci nei confronti di quelle stabilite, e può altresì prescrivere l'apposizione di indicazioni e contromarche ritenute necessarie ai fini della commercializzazione, identificazione e qualificazione del prodotto.

Art. 13.

Su ciascun imballaggio, in caratteri leggibili, indelebili, visibili dall'esterno e raggruppate in un solo lato devono essere apposte le seguenti indicazioni:

A) Identificazioni imballatore e/o speditore:

nome, indirizzo o simbolo di identificazione.

B) Natura del prodotto:

actinidia o Kiwifruit — se il contenuto non è visibile dall'esterno — nome della varietà.

C) Origine del prodotto:

Paese d'origine o eventualmente, zona di produzione o denominazione regionale o locale.

D) Caratteristiche commerciali:

categoria di qualità;

numero di frutti per il prodotto presentato a strati ordinati;

peso minimo e massimo per il prodotto non presentato a strati regolari;

tara.

E) Marchio ufficiale di controllo;

marchio nazionale di esportazione.

Titolo VIII

MODALITÀ DI CONTROLLO

Art. 14.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962: « Modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

Titolo IX

SANZIONI

Art. 15.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 1985.

Roma, addì 24 luglio 1985

Il Ministro: CAPRIA

(4108)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 1985.

Modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per operazioni di credito e finanziamento effettuate da enti e società a favore del personale dipendente.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, secondo comma, del citato decreto, il quale prevede, fra l'altro, l'esonero dall'obbligo della fatturazione per categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;

Visto l'art. 24, primo comma, dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di applicare il disposto del citato art. 22, secondo comma, a enti e società che, sulla base di disposizioni di legge o regolamento, di contratti collettivi o di accordi o regolamenti aziendali, effettuano prestiti o finanziamenti al personale da essi dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni di credito e di finanziamento effettuate, in conformità a disposizioni di legge o regolato, di contratti collettivi ovvero di accordi o regolamenti aziendali, da enti e società di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a favore dei propri dipendenti, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

I corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma devono essere annotati nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità e nei termini ivi previsti.

Art. 2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(4184)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 luglio 1985.

Determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1985.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 23 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984 che, tenendo conto della relativa regolamentazione CEE vigente alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1985;

Vista la decisione della commissione CEE n. 85/329 del 28 giugno 1985, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L. 169 del 29 giugno 1985, relativa a misure conservative nel settore del frumento duro, che ha determinato l'importo del predetto aiuto in ECU 101,31 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto;

Visto il regolamento CEE n. 1678/85 del Consiglio dell'11 giugno 1985, che fissa, fra l'altro, il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento CEE della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977 che stabilisce modalità applicative che gli Stati membri debbono tener presenti ai fini della concessione dell'aiuto per il grano duro, in particolare il paragrafo 2 dell'art. 6;

Atteso che per dare completa esecuzione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto al grano duro di produzione 1985 occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, completano le norme applicative contenute nel citato decreto 23 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'importo dell'aiuto per il grano duro di produzione 1985 è fissato in L. 150.141,42 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Art. 2.

In ottemperanza al disposto dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2835/77 della commissione del 19 dicembre 1977 il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 30 aprile 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(4256)

DECRETO 31 luglio 1985.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a seguito delle eccezionali nevicate e gelate verificatesi nel mese di gennaio 1985.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nei territori delle regioni: Campania, limitatamente alle province di Benevento, Napoli e Salerno e Sardegna si sono verificate nel mese di gennaio 1985, eccezionali nevicate e gelate che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate. I territori dei comuni per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sono specificati nel decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalità degli eventi;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori delle regioni: Campania limitatamente alle province di Benevento, Napoli e Salerno e Sardegna, delimitati dalle regioni medesime, previa dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1985.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75% ridotto al 3,25% per i coltivatori diretti singoli od associati.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4255)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 luglio 1985.

Determinazione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356, delle modalità di versamento, da parte degli istituti di credito speciale e delle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito, degli importi non erogati alla data del 22 luglio 1985 relativi a mutui già in corso di ammortamento di pertinenza degli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1985, concernente la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le modalità di attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del sopra citato decreto-legge n. 356/1985;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi non erogati alla data del 22 luglio 1985 relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale e dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati nei conti presso le tesorerie dello Stato intestati agli enti medesimi, con le modalità di cui ai successivi commi.

Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito devono versare direttamente gli importi previsti dal primo comma del presente articolo nei conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato o nelle contabilità speciali, recanti la dizione mutui, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1984 citato nelle premesse, intestate ai singoli enti, in sei rate alle scadenze del 20 agosto, 20 settembre e 20 dicembre 1985 e 20 febbraio, 20 maggio e 20 agosto 1986.

Le contabilità speciali di cui al comma precedente, ove non risultino già istituite dagli enti interessati, verranno aperte dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato all'atto del versamento della prima rata.

L'ammontare di ciascuna rata è pari ad un sesto degli importi di cui al primo comma giacenti presso le sopra citate istituzioni creditizie alla data del 22 luglio 1985, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti.

Art. 2.

In caso di mancato o ritardato versamento alle rispettive scadenze delle sei rate di cui all'art. 1, gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito, sono tenuti a versare presso la tesoreria statale, con imputazione al capo X - cap. 2368 del bilancio di entrata dello Stato, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto, vigente nel periodo, aumentato di quattro punti.

Gli interessi di mora sono calcolati sul numero dei giorni a partire da quello di scadenza della rata a quello precedente l'effettivo versamento della rata medesima.

Parimenti con imputazione al capo X - cap. 2368 del bilancio di entrata dello Stato, sono versati presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a cura degli enti creditizi, gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi medesimi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data del 22 luglio 1985.

Art. 3.

Per i prelevamenti dai conti correnti e dalle contabilità speciali « mutui » delle somme versate ai sensi del precedente art. 1, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1985
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 135

(4254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Face teleinformatica S.p.a., con sede legale ed uffici di Latina; stabilimenti di Pomezia (Roma), Frosinone, Avezzano (L'Aquila), Balsorano (L'Aquila); e filiali di Roma, Firenze, Milano, Napoli e Padova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.G. - Imprese elettriche generali, sede di Genova, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Cavi Italia, con sede in Latina e stabilimento in Umbertide (Perugia) è prolungata all'11 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti S.r.l. Ipercolor, in Norcia (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moore Paragon Italiana, con stabilimenti in Ceranesi ed uffici amministrativi in Genova e Ceranesi (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.G. - Imprese elettriche generali, sede di Genova, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi, unità di Arezzo e di Terontola di Cortona (Arezzo), è prolungata al 2 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, con sede in Firenze e stabilimento in Fornaci di Barga (Lucca), è prolungata al 18 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoceramica di Bientina (Pisa), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecris di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), fallita il 6 aprile 1982, è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Cavi Italia, con sede in Latina e stabilimento in Umbertide (Perugia), ora Cavi Italia, è prolungata all'11 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ipercolor di Norcia (Perugia), è prolungata al 5 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, è prolungata al 25 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni di Spello (Perugia), è prolungata al 24 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace Laterizi F.lli Scarca, sede legale in Giano dell'Umbria, fraz. Bastardo (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 30 marzo 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panel, con sede legale in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Ponente, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moore Paragon Italiana, con stabilimento in Ceranesi (Genova) ed uffici amministrativi in Genova e Ceranesi (Genova), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Genova, in Genova, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ligure, con sede legale in Varazze (Savona) e stabilimenti in Varazze (Savona) e Rossiglione (Genova), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.G. - Imprese elettriche generali, sede di Genova, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi, unità di Arezzo e di Terontola di Cortona (Arezzo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoceramica di Bientina (Pisa), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecris di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), fallita il 6 aprile 1982, è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Cavi Italia, con sede in Latina e stabilimento in Umbertide (Perugia), ora Cavi Italia, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ipercolor di Norcia (Perugia), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico Italiano Terni, è prolungata al 24 marzo 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Prestigio di Perugia, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Becchetti & C. di Assisi (Perugia), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel di Corciano (Perugia), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luisa Spagnoli, con sede e stabilimento in Perugia, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta individuale Deas Club 2, in Foligno (Perugia), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni di Spello (Perugia), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Malbe di Migiana Corciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1984 al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace laterizi F.lli Scarca, sede legale in Giano dell'Umbria, fraz. Bastardo (Perugia), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Falcinelli ceramica di Spello (Perugia), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellesse, Ellera Umbra-Corciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli De Vita, con sede e stabilimento in Casella Scrivia (Genova), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panel, con sede legale in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Ponente, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moore Paragon italiana, con stabilimento in Ceranesi (Genova) ed uffici amministrativi in Genova e Ceranesi (Genova), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffineria Delle Piane di Lorenzo Delle Piane & C., in Genova-S. Quirico, è prolungata al 7 luglio 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Genova, in Genova, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ligure, con sede legale in Varazze (Savona) e stabilimenti in Varazze (Savona) e Rossiglione (Genova), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITA, con sede legale e stabilimento in Genova-Bolzaneto, e prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.G. - Imprese elettriche generali, sede di Genova, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, in Genova, è prolungata al 13 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.T.Na. - Meccanica e tecnica navale, in Genova, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoceramica di Bientina (Pisa), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tubi Italia S.p.a., con sede legale in Firenze e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto biochimico sperimentale - I.B.I.S. di Firenze, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa empolese vetrai - C.E.V. di Empoli, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcarta di Porcari (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 marzo 1984 al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.G. - Imprese elettriche generali, sede di Genova, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4078)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la società « Cooperativa edile Cornus - Soc. coop.va a r.l. », in Cuglieri (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 11 aprile 1978, rep. n. 75186 reg. soc. n. 1792, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Antonio Enna, via Cavour, 13, Busachi (Oristano).

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la società cooperativa di consumo « L'Agricola » Soc. coop.va agricola a r.l., in Samatzai (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Erminio Serci in data 26 ottobre 1945, rep. n. 9266, reg. soc. n. 1364, e stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Edoardo Chillè, via Cocco Ortu, 75, Cagliari.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1985 la società cooperativa agricola « Acqua Chiara », in Guasila (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Bonu in data 2 marzo 1960, rep. n. 3212, reg. soc. n. 3073, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nòmina di commissario liquidatore nella persona del rag. Onnis Franco, via Ozieri, 45, Cagliari.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1985 la società « Cooperativa artigiana Nora di Pula - Soc. coop.va a r.l. », in Pula (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Roberto Vacca il 2 aprile 1975, rep. n. 12097, reg. soc. n. 7061/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Antonio Sollai, via Umbria, 15, Cagliari.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1985 la società cooperativa « Nuova Sestriere - Soc. coop.va edilizia a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. avv. Nicola Villani il 30 maggio 1975, rep. n. 9276, reg. soc. n. 2018/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giorgio Vasi, via Monte Zebio, 43, Roma.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1985 la società « Cooperativa artigiana Primula - Soc. coop.va a r.l. », in Norbello (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Benedetto Mura l'11 marzo 1968, rep. n. 17598, reg. soc. n. 1126/68, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giovanni Sanna, vico S. Antonio, 9, Donigala Fenughedu (Oristano).

Con decreto ministeriale 24 maggio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « San Giorgio - Soc. coop.va a r.l. », in Cagliari, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Giagheddu, in data 18 luglio 1972, rep. n. 199764, reg. soc. n. 5617, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Giacomo Stavolta, via Piceno, 25, Cagliari.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. fra lavoratori spaccapietre e edili « Riscatto del Lavoro », in Serrenti (Cagliari), costituita per rogito notaio Pau dott. Luigi il 9 marzo 1954, rep. n. 18403, reg. soc. n. 2155/1954, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Casula Marco, via San Fermo, 2, Cagliari-Pirri.

(4057)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

scienza e tecnica del restauro.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di ingegneria:

geometria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di fisica nucleare;
fisica superiore.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria superiore.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4191)

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

Facoltà di lingue moderne:

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di giurisprudenza:

storia e legislazione delle istituzioni scolastiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4192)

Autorizzazione all'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 14 giugno 1985 l'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » è autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal dott. Ugo Beccalossi, consistente in un negozio, e retro, sito in Milano nella via Macedonio Melloni, 3/*a*.

(4225)

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Catania 19 giugno 1985 l'Università di Catania è autorizzata ad accettare il legato di lire 30.000.000 disposto in suo favore dal prof. Giuseppe Riccieri al fine di istituire un premio a favore dei laureati in medicina e chirurgia.

(4226)

MINISTERO DEL TESORO

N. 148

Corso dei cambi del 31 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1871,250	1871,250	1871,25	1871,25	1871,25	1871,25	1871,250	1871,250	1871,250	1871,25
Marco germanico	671,450	671,450	671,10	671,450	671 —	671,10	670,750	671,450	671,450	671,45
Franco francese	220,370	220,370	220,30	220,370	220,30	220,31	220,250	220,370	220,370	220,37
Fiorino olandese	597,980	597,980	597,25	597,980	597,85	597,86	597,750	597,980	597,980	597,98
Franco belga	33,290	33,290	33,25	33,290	33,30	33,29	33,290	33,290	33,290	33,28
Lira sterlina	2674,750	2674,750	2678 —	2674,750	2675 —	2684,85	2675 —	2674,750	2674,750	2674,75
Lira irlandese	2099,300	2099,300	2100 —	2099,300	2100 —	2100,15	2101 —	2099,300	2099,300	—
Corona danese	186,570	186,570	186,60	186,570	186,65	186,63	186,700	186,570	186,570	186,56
Dracma	14,480	14,480	14,48	14,480	—	—	14,460	14,480	14,480	—
E.C.U.	1501,750	1501,750	1502,50	1501,750	1501,70	1501,70	1501,700	1501,750	1501,750	1501,75
Dollaro canadese	1385,900	1385,900	1385 —	1385,900	1385,80	1385,70	1385,680	1385,900	1385,900	1385,90
Yen giapponese	7,922	7,922	7,92	7,922	7,92	7,92	7,922	7,922	7,922	7,92
Franco svizzero	820,500	820,500	820,75	820,500	820,50	820,32	820,150	820,500	820,500	820,50
Scellino austriaco	95,490	95,490	95,55	95,490	95,50	95,50	95,510	95,490	95,490	95,48
Corona norvegese	228,900	228,900	229 —	228,900	228,90	229 —	229,100	228,900	228,900	228,90
Corona svedese	227,380	227,380	227,25	227,380	227,40	227,25	227,150	227,380	227,380	227,38
FIM	318,200	318,200	318 —	318,200	318,25	318,35	318,500	318,200	318,200	—
Escudo portoghese	11,260	11,260	11,35	11,260	11,25	11,30	11,330	11,260	11,260	11,12
Peseta spagnola	11,512	11,512	11,48	11,512	11,52	11,50	11,508	11,512	11,512	11,52

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1871,250
Marco germanico	671,100
Franco francese	220,310
Fiorino olandese	597,865
Franco belga	33,290
Lira sterlina	2674,875
Lira irlandese	2100,150
Corona danese	186,635
Dracma	14,470
E.C.U.	1501,720
Dollaro canadese	1385,790
Yen giapponese	7,922
Franco svizzero	820,325
Scellino austriaco	95,500
Corona norvegese	229 —
Corona svedese	227,265
FIM	318,350
Escudo portoghese	11,295
Peseta spagnola	11,510

Media dei titoli del 31 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,750
» 6 % » » 1972-87	92 —
» 9 % » » 1975-90	90,350
» 9 % » » 1976-91	91,500
» 10 % » » 1977-92	92,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,150
» » » » EFIM 1-8-1988	103,950
» » » » 1- 1-1982/86	100,675
» » » » 1- 3-1982/86	101,300
» » » » 1- 5-1982/86	101,350
» » » » 1- 6-1982/86	101,125
» » » » 1- 7-1982/86	101,850
» » » » 1- 8-1982/86	102,125
» » » » 1- 9-1982/86	101,400
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,100
» » » » 1-12-1982/86	—
» » » » 1- 7-1983/86	100,425
» » » » 1- 8-1983/86	100,475
» » » » 1- 9-1983/86	100,375
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1- 1-1983/87	101,400
» » » » 1- 2-1983/87	102 —
» » » » 1- 3-1983/87	102,300
» » » » 1- 4-1983/87	102,050
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	101,675
» » » » 1-11-1983/87	101,800
» » » » 1-12-1983/87	100,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,100
» » » » 1- 8-1983/88	103 —
» » » » 1- 9-1983/88	102,750
» » » » 1-10-1983/88	102,550
» » » » 1-11-1983/88	103,650
» » » » 1- 1-1984/88	100,750
» » » » 1- 2-1984/88	101,225
» » » » 1- 3-1984/88	101,325
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,400
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1-12-1983/90	103,700
» » » » 1- 1-1984/91	104,075
» » » » 1- 2-1984/91	104,225
» » » » 1- 3-1984/91	101,950
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	101,750
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,700
» » » » 1- 8-1984/91	101,475
» » » » 1- 9-1984/91	101,400
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,300
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,275
» » » 16 % 1- 1-1986	100,975
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,150
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110 —
» » » » 1983/90 11,50%	106,500
» » » » 1984/91 11,25%	107,950
» » » » 1984/92 10,50%	103,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Dimostrazioni di macchine e sistemi per la lavorazione del terreno che avrà luogo presso l'azienda agricola ESAV - Diana di Mogliano Veneto (Treviso) il giorno 25 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, la lavorazione e la conservazione dei foraggi che avrà luogo presso l'azienda agricola Vallorch - Pian del Cansiglio (Belluno) il 19 luglio 1985.

(4219)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 29 maggio 1985 recante: « Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip) ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 143 del 19 giugno 1985).

Nel quinto rigo del dispositivo del decreto citato in epigrafe dove è scritto: « *Art. 1* - il terzo comma è sostituito ... » leggasi: « *Art. 5* - il terzo comma è sostituito ... ».

(4188)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica alle istruzioni per la compilazione del modello 47/85-D allegato al decreto ministeriale 19 luglio 1985 che approva i modelli della domanda di concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria delle opere abusive, di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 177 del 29 luglio 1985).

Alla pag. 5293 della *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, colonna terza, il coefficiente « 0,33 » riportato ai righi terzo, decimo e ventesimo della sezione terza (calcolo dell'oblazione) delle istruzioni per la compilazione del modello 47/85-D è rettificato in « 0,66 ».

(4294)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/77

Con deliberazioni adottate il 28 marzo 1985 il CIPI ha concesso le agevolazioni sottoindicate per i seguenti progetti di investimento di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 675/77:

1) *Deltasider S.p.a.*:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 12.560 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/1977, elevabile a 14.493 milioni di lire;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 3.768 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in dieci anni, di cui tre di utilizzo e preammortamento

2) *Industria acciai inox S.p.a.*:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 640 milioni di lire deliberato dall'Istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/1977, elevabile a 689 milioni di lire;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 192 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in dieci anni, di cui tre di utilizzo e preammortamento.

3) *L.A.F. - Laminazione a freddo S.p.a.*:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 1.114 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/1977, elevabile a 1.285 milioni di lire;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 334 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in dieci anni, di cui tre di utilizzo e preammortamento.

4) *Ansaldo motori S.p.a. di Genova* - stabilimento di Arzignano (Vercelli):

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 3.945 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/1977;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 465 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in dieci anni, di cui tre di utilizzo e preammortamento.

5) *Linificio e canapificio nazionale S.p.a. di Milano* - stabilimento di Frattamaggiore (Napoli):

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.129 milioni di lire deliberato dall'Istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/1977, eventualmente elevabile fino a 3.193 milioni di lire.

Alla stessa iniziativa è altresì accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 1.435 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in otto anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 maggio 1985 il CIPI ha approvato, nei confronti della Fiat auto S.p.a. del comprensorio di Cassino (Frosinone) la concessione del mutuo diretto e del finanziamento bancario per la ristrutturazione nelle seguenti modalità:

lettera *a*) mutuo diretto: quindici anni, di cui quattro di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*) finanziamento bancario: dieci anni, di cui quattro di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 maggio 1985 il CIPI ha approvato, nei confronti della Ercole Marelli componenti, rilevata dalla Marelli componenti elettromeccanici S.p.a. di Milano, il progetto di ristrutturazione che viene ammesso al godimento delle agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a*) mutuo diretto agevolato: 801 milioni di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 3.060 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675.

La durata del mutuo diretto e del finanziamento agevolato è stabilita in dieci anni, di cui tre di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 maggio 1985 il CIPI ha approvato la seguente modifica al progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Cameri (Novara) proposto dalla Bossi S.p.a.:

occupazione finale: 430 unità lavorative.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 maggio 1985 il CIPI ha approvato la seguente modifica: il finanziamento bancario di 4.273 milioni di lire, di cui alla delibera in data 23 dicembre 1982, a favore della Cartiera Bosso S.p.a. di Mathi Canavese (Torino) è ridotto a 3.503 milioni di lire.

(3938)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quattordici posti di aiutante nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 182, terzo comma, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visto l'art. 172 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Visto l'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visto gli articoli 1 e 2 della legge 21 aprile 1965, n. 449;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 11, 23, 27, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi d'accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Vista la nota 26 maggio 1978, n. 165674 del Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché del decreto 26 luglio 1976, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti.

B) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiali e sottufficiali nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduati e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

E) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957.

F) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso, gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.000 (lire mille), eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 35° anno di età il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni nel recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine della domanda, inoltrata dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria, n. 95 - 00154 Roma-Ostiense.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di una prova scritta di cultura generale;

b) di un colloquio avente per oggetto le seguenti materie: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e sulla contabilità di Stato;

c) di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

La prova scritta ha la durata di otto ore.

La prova pratica di dattilografia consiste nella copiatura da un testo a stampa scelto dalla commissione ed ha la durata di dieci minuti.

Il 30 settembre 1985 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1985.

Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957, 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio ed alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e alla prova pratica ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria, n. 95 - 00154 Roma, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 - Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico legale della competente unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili. Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli

5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati o appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11 primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al quarto livello retributivo, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1985
Registro n. 33 *Giustizia, foglio n.* 78

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali a carico e la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di . . . . conseguito in data . . . . presso l'istituto . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .;

allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . in data . . . . (ovvero: allega ricevuta n. . . . . in data . . . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di . . . .) (5)

Data, ...

Firma (6)

. . . .

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

archivio notarile di Torino c/c 11020104
archivio notarile di Milano c/c 18724203
archivio notarile di Bologna c/c 13331400
archivio notarile di Roma c/c 31492002
archivio notarile di Napoli c/c 00160804
archivio notarile di Palermo c/c 11148905

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch - 8-bis) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(4133)

Revoca del concorso, per esami, a settecentocinquanta posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 aprile 1985, n. 162, recante provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Considerato che tale legge prevede, tra l'altro, particolari procedure concorsuali per una rapida copertura dei posti esistenti nel ruolo dei segretari della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 21 ottobre 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a settecentocinquanta posti di segretario in prova, in ordine al quale non è stato fissato il diario delle prove scritte;

Ritenuto che i posti fatti confluire nel concorso sopra specificato, per non essere stati attribuiti, sono da considerare a tutti gli effetti vacanti alla indicata data del 31 dicembre 1984 e che, quindi, alla loro copertura non possa non provvedersi con la particolare procedura disposta dalla citata legge n. 162/1985;

Ritenuto, pertanto, che il concorso di cui si tratta non può più essere espletato e che, per l'effetto, va revocato il provvedimento con il quale è stato indetto;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 25 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 21 ottobre 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a settecentocinquanta posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 14 maggio 1985

p. *Il Ministro*: Cioce

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1985
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 64

(4261)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, e in particolare l'art. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del sopracitato testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 663, relativa alla trasformazione di istituti musicali pareggiati in conservatori di musica;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 20 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed in particolare il quarto comma dell'art. 66;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 507, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1984, registro n. 6, foglio n. 312, con il quale si autorizza a ricoprire ventuno posti vacanti e disponibili di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

d) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000 e rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II, debbono essere inoltrate allo stesso indirizzo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita; nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale e stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso, che sarà costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) contabilità generale dello Stato;

b) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione, con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo didattico e disciplinare degli istituti di istruzione artistica.

Art. 7.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma presso la sede del «Palazzo degli esami», via G. Induno n. 4, *nei giorni* 14 *e* 15 *del mese di febbraio* 1986, *alle ore* 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato o norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione, sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio stesso, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti, redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami del concorso è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

A parità di merito sono applicate le preferenze di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato per l'istruzione artistica — Divisione II entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di laurea, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite di età o all'esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizioni nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e di incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si e eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici è stato eliminato in applicazione della legge 29 ottobre 1984, n. 732.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare. I documenti presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II, oltre i termini stabiliti dagli articoli 10 e 13 del presente decreto, non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori di concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo nazionale della carriera direttiva del personale amministrativo delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza, per la durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico corrispondente al settimo livello iniziale retributivo, previsto dall'art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, integrato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, oltre gli assegni spettanti per legge.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova saranno nominati di ruolo previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1985
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 293

Schema da compilarsi
(su carta bollata da L. 3.000)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a (provincia di . . . .) residente . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza indetto con decreto ministeriale del 26 novembre 1984.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano.

2) è iscritto nelle liste elettorali nel comune di .

. oppure: non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo

. . .

3) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . (2).

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . il .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbbliche amministrazioni

.

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, .

Firma . . (3)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni
(indicare anche il numero di codice postale).

(autenticazione della firma)

---

(1) Tale prescrizione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4142)

Concorso a sei posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per esami a sei posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Sassari.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(4140)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizi generali . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova pratica avrà luogo il giorno 7 ottobre 1985, alle ore 9 presso la presidenza della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, piazzale Europa n. 1, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(4139)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Trieste.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il *dipartimento di fisica - già istituto di fisica* - della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Trieste, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze matematiche, fisiche e naturali o in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario presso il dipartimento di fisica, via Valerio n. 2, Trieste:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 5 settembre 1985;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 6 settembre 1985;

prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 7 settembre 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(4141)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di nefrologia pediatrica (per le esigenze della cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di scienze biochimiche posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il Centro e per il posto sotto indicato:

Facoltà di architettura:

centro di ricerca interdipartimentale L.U.P.T . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di architettura o dalla facoltà di ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di 40 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4138-4233)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 3
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221